

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5224 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Domanda di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari addetti ad attività di assistenza alla persona



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mamone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Ranalli in Roma, via A. Pollaiuolo N.5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00906/2011, resa tra le parti, concernente DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE - MCP -

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell' U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avv. avvocati Cordova su delega di Mamone e l'Avv. dello Stato Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. *****, affetto da patologia che ne limita l'autosufficienza, ha proposto nei termini di cui alla l. 102 del 3.8.2009 tre domande di emersione di lavoro irregolare per cittadini extracomunitari addetti ad attività di assistenza alla propria persona.

Con provvedimento del 23 settembre 2010, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di regolarizzazione relativa al Sig. ***** per l'esistenza a suo carico di sentenza di condanna ostativa alla procedura di emersione.

Successivamente, con provvedimento del 7 ottobre 2010, ha disposto il rigetto di tutte le domande presentate dal Sig. *****, evidenziando che il numero delle richieste (tre) superava il massimo consentito dalla legge di sanatoria (due).

Infine, con provvedimento del 16 febbraio 2011, oggetto del presente giudizio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria ha annullato in autotutela il precedente provvedimento del 23 settembre 2010, riconoscendo che non era stata pronunciata una sentenza di condanna ostantiva alla regolarizzazione, ma ha rigettato ugualmente l'istanza di emersione da lavoro irregolare sostenendo che il numero di domande di regolarizzazione superava il limite di legge.

Il provvedimento veniva impugnato con ricorso n. 235/2011 dal Sig. ***** nella parte di interesse.

La sentenza appellata, riunito il ricorso all'altro n. 234/2011 proposto dal Sig. *****, ha rigettato l'impugnazione dell'odierno appellante, ritenendo sulla base dell'ordine di presentazione delle domande, come attestata dal numero di protocollo, che quella riguardante il Sig. ***** sia eccedente rispetto al limite di legge.

L'appello è affidato alla denuncia di violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1 ter, commi 4 e 6, della [l. 102/2009](#) e dell'art. 5, comma 5, del [D.lgs 286/1998](#), perché l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che uno dei tre lavoratori, il Sig. *****, avendo contratto matrimonio con una cittadina lituana, aveva regolarmente avviato le procedure per il rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari. Infine, l'appellante eccepisce la nullità del decreto per violazione dei suoi diritti di difesa; l'eccesso di potere per insufficiente e incongrua motivazione, inesatta rappresentazione della realtà e difetto di istruttoria.

All'udienza dell'11 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello non merita accoglimento.

2. Sostiene il ricorrente che sarebbe stata erroneamente interpretata la norma che consente l'emersione del lavoro irregolare, in quanto l'art.1-ter, comma 4, della l. 102/2009 non indica quale causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione la presentazione di più istanze di regolarizzazione. Per il principio di tassatività delle ipotesi di inammissibilità nel nostro ordinamento, il provvedimento impugnato sarebbe conseguentemente illegittimo.

La tesi non ha pregio.

La norma di cui all'art. 1-ter del D.L. 78/2009, convertito in l. 102/2009, ha consentito in via eccezionale, ai fini dell'emersione del lavoro nero, di sanare retroattivamente situazioni di irregolarità contributive, consentendo ai lavoratori in difetto di permesso di soggiorno di conseguire il detto titolo, ricorrendo determinati presupposti, tra cui l'esistenza del rapporto di lavoro da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e la continuità dello stesso alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il comma 6 dell'art. 1-ter ammette la regolarizzazione per ciascun nucleo familiare di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare e di due lavoratori per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Si tratta di presupposto che limita l'accesso allo speciale beneficio della "regolarizzazione" di due soli cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno che prestano attività al servizio di persone affette da handicap o patologie invalidanti.

Poiché il Sig. *****, come accertato dal TAR, essendo affetto da patologia che ne limita l'autosufficienza, aveva diritto a regolarizzare due badanti ed ha invece dichiarato, in ordine cronologico, di voler regolarizzare il Sig. ***** (con istanza prot. N. P-RC/L/N/2009/104644), il Sig. ***** (con istanza prot. N. P-RC/L/N/104867) ed il Sig. ***** (con istanza prot. N-RC/L/N/2009/104918), legittimamente l'Amministrazione ha ritenuto non accoglibile la richiesta di regolarizzazione del Sig. *****, che, secondo i numeri di protocollo delle relative istanze, risultava essere il terzo per cui veniva avanzata richiesta di regolarizzazione; pertanto, oltre i limiti di legge.

3. Sostiene ancora l'appellante che l'Amministrazione non ha ben valutato nello svolgimento dell'attività istruttoria le posizioni personali dei tre destinatari della richiesta di emersione; non avrebbe tenuto conto che uno dei tre lavoratori, il Sig. *****, avendo contratto matrimonio con una cittadina lituana aveva regolarmente avviato le procedure per il rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari, ottenendo, a conclusione delle procedure, la carta di soggiorno in data 17.1.2008 e perdendo interesse alla regolarizzazione della posizione lavorativa alle dipendenze del Sig. *****.

Se fosse stata esclusa d'ufficio la richiesta riguardante il Sig. ***** l'appellante sarebbe rientrato nei limiti del numero di soggetti regolarizzabili.

Il Collegio osserva che si tratta di motivo nuovo, non sviluppato in primo grado e come tale inammissibile per il principio dell'immutabilità dell'oggetto del giudizio in appello, a tutela del doppio grado di giudizio, codificato dall'art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo.

In ogni caso, come fa rilevare lo stesso ricorrente, essendo la posizione del Sig. ***** assimilata a quella di un lavoratore domestico italiano o comunitario, andava denunciata all'INPS e non all'Ufficio Immigrazione del Ministero dell'Interno ed, in caso di errore, era possibile ripresentare l'istanza all'INPS entro il 31 dicembre 2009 (circolare Ministero dell'Interno del 1° dic. 2009, n. [7602](#)); circostanza che però non si è verificata nella fattispecie.

Vero è che il ricorrente produce in giudizio un permesso di soggiorno rilasciato al predetto Sig. ***** in data il 27.2.2010 ad altro titolo (motivi familiari); tuttavia, si tratta di titolo rilasciato successivamente alla data della dichiarazione che il datore di lavoro ha reso entro i termini di legge (30 settembre 2009), e di cui, tra l'altro, non risulta che l'Ufficio interessato abbia avuto tempestivamente contezza, unitamente ad una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla emersione dal lavoro irregolare.

4. Neppure è ammissibile il secondo motivo di appello con cui si invoca l'applicazione dell'art. 5, comma 5, del T.U. di cui al D.Lgs n. 286/1998, che consente all'Amministrazione di valutare "sopraggiunti nuovi elementi che consentono il rilascio" del permesso di soggiorno (successivamente alla richiesta), perché trattasi di motivo nuovo proposto per la prima volta in appello.

In ogni caso, la norma invocata non è estensibile alle speciali ipotesi di "sanatoria" disciplinate dall'art. 1-ter della legge n. 102/2009, riguardando i diversi casi di rilascio (o revoca) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quando mancano (o vengono a mancare successivamente) i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.

5. Infine, anche il terzo e quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili, perché proposti per la prima volta in appello.

6. In conclusione, l'appello va rigettato.

7. Le spese si compensano tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **rigetta**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 8 Ottobre 2012

Giurisprudenza Civile

Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!

www.laurea.cepuonline.it

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cepu.it

Università on line

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta
Italia. Chiedi info!

www.uniecampus.it/universita

Prestiti a Pensionati

Fino a 30.000€ ai Pensionati Preventivo on-
line gratuito

www.prestiter.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)

- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891